RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

DATO ATTO che l'Istituto provvederà al più presto ad indire un nuovo avviso rettificato sulla base dell'iter previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 32 c. 8;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

- 1. Di annullare d'ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura di "Avviso pubblico per l'individuazione di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione" con prot. n. 7006/1.4.C del 24/09/2018;
- 2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo pretorio on line dell'Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 3. Di informare tutte le Aziende interessate, direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento;
- 4. Di indire al più presto un nuovo avviso rettificato sulla base dell'art. 32 c. 8 D.Lgs.. 81/2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Agostini

cocafaitini




FONDI STRUTTURALI EUROPEI





PER LA SCIDOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER ("APPRENDIMENTO (FSE-\$758)"



Professionale Servizi Socio-Sanitari, Professionale per i Servizi Commerciali Professionale Industria e Artigianato Settore Moda Piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona

Tel 0458003721 - Fax 0458002645 - C.F. 80017760234 Sede succursale Via Selinunte, 68 - Tel.0454937530 - Fax 0454937531

www.sanmicheli.gov.it - ufficio.protocollo@sanmicheli.gov.it - vris009002@pec.sanmicheli.it

Prot. in segnatura

Verona, 10/10/2018

All'Albo on-line Al Sito Web dell'Istituto Sezione Amministrazione Trasparente Alle Aziende interessate

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE (ex art.17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal D. lgs. 106/2009)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt.2, 32, 33 e 40;

VISTA la legge 24/12/2007, n.244;

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 e successive modifiche;

VISTO l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione prot. 7006/1.4.C. del 24/09/2018;

PRESO ATTO della segnalazione pervenuta dall'RLS di codesto istituto, prof. Enrico Castellaccio, prot. n. 7748/1.4.C del 10.10.2018;

PRESO ATTO che, all'esito di un ulteriore esame operato dall'Amministrazione, è emerso che non è stato seguito l'iter previsto dall'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 81/2008 specifico per gli istituti di istruzione e di formazione professionale e che non è stato specificato alcun compenso di riferimento per lo svolgimento dell'incarico;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora chiuso il bando;

